

tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente - Comune di Trani, e al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. C. Dibitonto

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE P.S.R. PUGLIA 2007-2013 5 luglio 2013, n. 242

P.S.R. Puglia 2007-2013. Asse I - Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai Sistemi di Qualità alimentare". Approvazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto.

Il giorno 5 luglio 2013 in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali- in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base della proposta del Responsabile della Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai Sistemi di Qualità alimentare" Domenico Laera e dell'istruttoria espletata dallo stesso dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005 recante: "Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sui sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE

n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010 con la quale sono state approvate le modifiche al PSR 2007-2013 a seguito della Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Healt Check e Recovery Piane;

VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;

VISTA LA SCHEDA DELLA Misura 132 - "Partecipazione degli agricoltori ai Sistemi di Qualità alimentare" del PSR 2007-2013 della Regione Puglia;

VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30 giugno 2009;

CONSIDERATO che per la Misura 132 sono stati già pubblicati bandi con modalità multimisura (Pacchetto giovani e Progetti Integrati di Filiera) e che risultano disponibili ulteriori risorse finanziarie da utilizzare attraverso la pubblicazione di un nuovo bando con modalità mono-misura;

RILEVATO che, tra i compiti dell'Autorità di Gestione rientra l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi;

RITENUTO di dover approvare e pubblicare un nuovo bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO infine, per garantire la necessaria pubblicità, di dare diffusione al Bando attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Internet del PSR 2007-2013 della Regione Puglia.

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Bando pubblico per la selezione delle domande relative alla Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai Sistemi di Qualità alimentare" del PSR Puglia 2007-2013, come riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico

degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Bando pubblico per la selezione delle domande relative alla Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai Sistemi di Qualità alimentare" del PSR Puglia 2007-2013, come riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- il presente atto, composto da n° 04 facciate vidimate e timbrate e da un allegato A costituito da n. 21 pagine timbrate e vidimate, è adottato in originale.

L'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Gabriele Papa Pagliardini

ALLEGATO A



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA **Area Politiche per lo Sviluppo Rurale**

Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 **Fondo F.E.A.S.R.**

ASSE I – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai Sistemi di Qualità alimentare”

INDICE

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	
2. OBIETTIVI E FINALITA'	
3. DESCRIZIONE DELLA MISURA E CAMPO D'AZIONE	
4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	
5. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'	
5.1 Requisiti oggettivi per l'accesso agli aiuti	
5.2 Esclusioni, compatibilità e demarcazione	
6. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	
6.1 Spese ammissibili	
6.2 Spese non ammissibili	
7. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO	
7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	
7.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto	
8. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	
8.1 Verifica di ricevibilità	
8.2 Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria	
8.3 Istruttoria tecnico-amministrativa	
8.4 Concessione del finanziamento	
8.5 Ricorsi	
9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI	
9.1 Domanda di pagamento del premio annuale	
10. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	
11. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI	
12. RECESSO, RINUNCIA	
13. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	
14. DISPOSIZIONI GENERALI	

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Comunicazione della Comunità Europea** relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata su GUCE C 244/2 del 01.10.2004;
- **Regolamento (CE) n. 1698/2005** e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- **Regolamenti (CE) nn. 1944/2006, 74/2009, 363/2009 e 473/2009**, recanti modifiche al Reg. (CE) 1698/2005;
- **Regolamento (CE) n. 885/2006 del 21 giugno 2006**, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e s.m.i.;
- **Decisione della Commissione Europea C(2008)737 del 18/02/2008** di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013;
- **Decisione della Commissione Europea C(2010)1311 del 05/03/2010**, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;
- **Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2012) 9700 del 19/12/2012**, che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale
- **Regolamento (UE) n. 679/2011** della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (Ue) n. 65/2011** che abroga il Regolamento (CE) 1975/2006 del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

NORMATIVA NAZIONALE

- **Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi.** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - COSVIR II, 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008** "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- **Legge n. 898/86** – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);
- **Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125** come modificato dal Decreto Ministeriale n.10346 del 13/05/2011, e successivamente dal Decreto Ministeriale n. 27417 del 22/12/2011 relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

- **Legge 12 novembre 2011 n. 183/2011** – art. 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazione sostitutive);
- **Legge 3 febbraio 2011 n. 4**: Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

NORMATIVA REGIONALE

- **Criteri di selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento**, approvati, come previsto dagli artt. 71, 75 e 78 del Reg. (CE) 1698/2005, dal Comitato di Sorveglianza in data 30 giugno 2009;
- **Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006** “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009 e relativa Delibera di Giunta Regionale n. 2506 del 15/11/2011 “Valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale 07 settembre 2012, n. 1734 – PSR 07/13** della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate agli artt. 6 e 23 del Reg. (CE) 65/2011, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008** di approvazione del “Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013”, pubblicata sul BURP n. 34 del 29 febbraio 2008;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26 aprile 2010**, di approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 e di modifica della decisione C(2008)737 del 18 febbraio 2008, pubblicata sul BURP n. 93 del 25 maggio 2010.

PROVVEDIMENTI AGEA

- **Circolare AGEA n. 36 (UM) del 7 novembre 2008**, in materia di “Sviluppo Rurale - ‘Procedura Registrazione Debiti’ - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti”;
- **AGEA – Manuale delle Procedure e dei Controlli** edizione 1.1 – marzo 2011;
- **Circolare ACIU.2005.210 del 20/04/2005** Manuale delle procedure del fascicolo aziendale elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori;
- **Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007** Sviluppo Rurale Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- **Reg. (CEE) N. 2081/92** del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- **Reg. (CE) N. 834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991;
- **Reg. (CE) N. 765/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo alle norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;

- **Reg. (CE) N. 889/2008** della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
- **Reg. (CE) N. 1234/2007** del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- **Reg. (CE) N. 491/2009** del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- **Reg. (CE) N. 607/2009** della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
- **Decr. Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 dicembre 2009**, recante le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
- **Reg. (UE) N. 182/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 recante le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012** della Commissione dell'8 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 05 giugno 2012**, di Approvazione del logo e del regolamento d'uso del marchio "Prodotti di Qualità Puglia" – Deposito e registrazione all'Ufficio Europeo per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI);
- **Reg. (UE) N. 1151/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla adozione di un nuovo regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che abroga e sostituisce il Reg. (CE) N. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ed il Reg. (CE) N. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

2. OBIETTIVI E FINALITA'

Gli obiettivi specifici della Misura sono:

- accrescere la produzione agricola tutelata dai sistemi di qualità alimentare e favorirne la promozione e l'affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità destinate al consumo umano;
- migliorare la qualità e il livello di garanzia delle produzioni e garantire la tracciabilità della produzione primaria;
- promuovere prodotti sani e di qualità elevata e metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, inclusa la produzione biologica.

3. DESCRIZIONE DELLA MISURA E CAMPO D'AZIONE

La misura intende:

- promuovere e sostenere la qualificazione della produzione agricola ed agroalimentare regionale per renderla più competitiva;
- limitare le quantità di produzioni agricole indifferenziate in tal modo immesse sul mercato;
- garantire il consumatore sulle provenienze delle produzioni rendendo visibile e tracciato il processo produttivo.

A tal fine, la misura incentiva la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare attraverso un sostegno finanziario a copertura dei costi occasionati dalla partecipazione, per i prodotti agricoli o alimentari aziendali, ai sistemi di qualità di seguito indicati.

Il sostegno può essere concesso sia a beneficiari che aderiscono per la prima volta ad uno o più Sistemi di Qualità riconosciuti e contemplati nel presente bando, sia a beneficiari che già partecipano agli stessi.

Sono eleggibili al regime di aiuto i sistemi di qualità alimentare istituiti dai seguenti regolamenti comunitari e per i prodotti di seguito elencati:

a) Regolamento (CE) n. 510/2006

FORMAGGI

Caciocavallo Silano (DOP)	Reg. CE n. 1263/96 (GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)
Canestrato Pugliese (DOP)	Reg. CE n. 1107/96 (GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)
Mozzarella di bufala campana (DOP) (*)	Reg. CE n. 1107/96 (GUCE L. 148/96 del 21.06.1996) e Reg. CE 103/08 (GUCE L. 31/08 del 05.02.2008)
Ricotta di bufala campana (DOP) (*)	Reg. CE 634/10 (GUCE L. 186 del 20.06.2010)

ORTOFRUTTICOLI E CEREALI

La Bella della Daunia (DOP)	Reg. CE n. 1904/00 (GUCE L. 228/57 del 08.09.2000)
Clementine del Golfo di Taranto (IGP)	Reg. CE n. 1665/03 (GUCE L. 235 del 23.09.2003)
Limone Femminello del Gargano (IGP)	Reg. CE n. 148/07 (GUCE L. 46 del 16.02.2007)
Arancia del Gargano (IGP)	Reg. CE n. 1017/07 del 30.08.2007 (GUCE L. 227/07)
Carciofo brindisino (IGP) (*)	Reg. UE 1020/2011 (GUUE L. 289 del 08.11.2011)
Uva di Puglia (IGP) (*)	Reg. UE 680/2012 (GUUE L. 198 del 25.07.2012)

(*) L'inserimento dei prodotti contrassegnati è subordinato all'approvazione della specifica modifica della scheda della Misura 132 del PSR Puglia 2007-2013 da parte dei Servizi della Commissione Europea. Pertanto, la Regione Puglia non potrà assumere impegni giuridicamente vincolanti per le domande di aiuto relative alla partecipazione ai sistemi di qualità previsti per tali prodotti sino a quando non risulterà conclusa l'approvazione, da parte dei Servizi della Commissione Europea, della proposta di modifica del PSR Puglia 2007-2013.

PRODOTTI DI PANETTERIA

Pane di Altamura (DOP)	Reg. CE n. 1291/03 (GUCE L. 181 del 19.07.2003)
------------------------	---

b) Regolamento (CE) 834/2007

Prodotti destinati al consumo umano ottenuti e certificati applicando il metodo dell'Agricoltura biologica (certificazione di prodotto).

c) Sezione I bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, modificato dal Reg. CE n. 491/2009VINI DOP/DOC e IGP/IGT

I seguenti vini a denominazione d'origine (Regolamento CE n. 1234/2007) per i quali il Consorzio di tutela - o un altro organismo - sia stato incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali all'effettuazione dell'attività di controllo e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

Aleatico di Puglia	D.M. 09/02/83 (G.U. n. 264 del 26/09/83)
Alezio	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 214 del 20/08/73)
Brindisi	D.M. 22/11/79 (G.U. n. 111 del 23/04/80)
Cacc'e Mitte di Lucera	D.M. 13/12/75 (G.U. n. 82 del 29/03/76)
Castel del Monte	D.M. 19/05/71 (G.U. n. 188 del 26/07/71)
Colline Joniche (DOC)	D.M. 01/08/08 (G.U. n. 195 del 21/08/08)
Copertino	D.M. 02/11/76 (G.U. n. 27 del 29/01/77)
Daunia (IGT)	Decreto 12/09/1995 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
Galatina	D.M. 21/04/97 (G.U. n. 104 del 07/05/97)
Gioia del Colle	D.M. 11/05/87 (G.U. n. 248 del 23/10/87)
Gravina	D.M. 04/06/83 (G.U. n. 23 del 24/01/84)

Leverano	D.M. 15/09/79 (G.U. n. 41 del 12/02/80)
Lizzano	D.M. 21/12/88 (G.U. n. 144 del 22/06/89)
Locorotondo	D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
Martina Franca	D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
Matino	D.M. 19/05/71 (G.U. n. 187 del 24/07/71)
Moscato di Trani	D.M. 11/09/74 (G.U. n. 63 del 06/03/75)
Murgia (IGT)	Decreto 12/09/1995 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
Nardò	D.M. 06/04/87 (G.U. n. 226 del 28/09/87)
Orta Nova	D.M. 26/04/84 (G.U. n. 274 del 04/10/84)
Ostuni	D.M. 13/01/72 (G.U. n. 83 del 28/03/72)
Primitivo di Manduria	D.M. 30/10/74 (G.U. n. 60 del 04/03/75)
Puglia (IGT)	Decreto 12/09/1995 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
Rosso Barletta	D.M. 01/06/77 (G.U. n. 278 del 12/10/77)
Rosso Canosa	D.M. 24/02/79 (G.U. n. 198 del 20/07/79)
Rosso Cerignola	D.P.R. 26/06/74 (G.U. n. 285 del 31/10/74)
Salento (IGT)	Decreto 12/09/1995 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
Salice Salentino	D.M. 08/04/76 (G.U. n. 224 del 25/08/76)
San Severo	D.M. 19/04/68 (G.U. n. 138 del 01/06/68)
Squinzano	D.M. 06/07/76 (G.U. n. 230 del 31/08/76)
Tarantino (IGT)	Decreto 12/09/1995 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
Valle d'Itria (IGT)	Decreto 12/09/1995 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG	Decreto M. 23/02/11 (G.U. n. 57 del 10/03/11)
Castel del Monte Bombino Nero DOCG	Decreto M. 04/10/11 (G.U. 243 del 18/10/11)
Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG	Decreto M. 04/10/11 (G.U. 244 del 19/10/11)
Castel del Monte Rosso Riserva DOCG	Decreto M. 04/10/11 (G.U. 243 del 18/10/11)
Tavoliere delle Puglie o Tavoliere DOC	Decreto M. 07/10/11 (G.U. 241 del 15/10/11)
Terra d'Otranto DOC	Decreto M. 04/10/11 (G.U. 246 del 21/10/11)
Negroamaro di Terra d'Otranto	Decreto M. 04/10/11 (G.U. 245 del 20/10/11)

d) Sistemi di qualità alimentare riconosciuti dallo Stato Membro e dalla Regione Puglia di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005

- **Sistema di qualità nazionale di produzione integrata** riconosciuto ai sensi della Legge n. 4 del 03 febbraio 2011;
- **Sistema di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità - Puglia"** riconosciuto a livello regionale, notificato all'Unione Europea e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 05 giugno 2012, di Approvazione del logo e del regolamento d'uso del marchio "Prodotti di Qualità Puglia" – Deposito e registrazione all'Ufficio Europeo per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI). Rientrano nel Sistema di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità – Puglia" tutti i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea per i prodotti agricoli ed alimentari, per il vino e le bevande spiritose; i prodotti agricole e alimentari che partecipano al sistema di qualità regionale e che hanno

adottato il disciplinare/scheda tecnica di prodotto approvato con determina dirigenziale della Regione Puglia.

4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

5. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Possono partecipare alla presente misura gli imprenditori agricoli, titolari di impresa iscritta nella prima parte della sezione speciale del registro delle imprese della C.C.I.A.A, che partecipano o che intendano partecipare per la prima volta ai sistemi di qualità indicati nel precedente paragrafo 3 del presente Bando.

5.1 Requisiti oggettivi per l'accesso agli aiuti

Costituiscono requisiti di accesso agli aiuti:

- per prodotti già aderenti ad un sistema di qualità riconosciuto e contemplato nel presente bando, possesso della certificazione del prodotto rilasciata dal competente Organismo di Controllo;
- per prodotti già aderenti al sistema di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità – Puglia, possesso del certificato di concessione d'uso del marchio rilasciato dalla Regione Puglia;
- in tutti gli altri casi, presentazione della domanda di adesione ad un Sistema di Qualità riconosciuto e contemplato nel presente bando.

Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il beneficiario deve assumere l'impegno alla partecipazione al sistema di qualità per almeno tre anni consecutivi.

5.2 Esclusioni, compatibilità e demarcazione

Sono escluse dagli aiuti le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte dell'Organismo di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità alimentare specifico.

Non è ammissibile al sostegno la partecipazione a sistemi di qualità il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria e nazionale.

I premi supplementari di cui all'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 non sono compatibili con i premi relativi agli impegni per le produzioni previste dalla presente Misura.

Relativamente alla coerenza e alla demarcazione con le OCM e l'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 si rimanda al capitolo 10 paragrafo 1 del PSR Puglia 2007-2013.

6. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La dotazione di risorse pubbliche disponibili per il presente bando è pari a **980.000,00 euro**.

Il sostegno massimo concedibile per azienda è di **3.000,00 euro**.

L'aiuto sarà erogato nella misura del 100% delle spese ammissibili.

L'erogazione dell'aiuto sarà effettuato annualmente e in relazione al termine finale di operatività del PSR Puglia 2007-2013, per un periodo massimo di due anni, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento, nel rispetto delle procedure e delle modalità stabilite dall'Organismo Pagatore (Agea).

6.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario per la certificazione del sistema di qualità a cui ha aderito.

I pagamenti relativi ai costi sostenuti devono avvenire tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. Sono esclusi pagamenti in contanti.

Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione (iscrizione per la prima volta al Sistema di Qualità) e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

I costi fissi oggetto di sostegno dovranno essere rendicontati analiticamente.

I costi fissi ammissibili a finanziamento sono:

- a. costi di iscrizione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato;
- b. spese per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema. Nello specifico saranno ammissibili: il costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (quota annua di permanenza nel sistema di controllo commisurata alla dimensione aziendale, al fatturato annuo, alla tipologia produttiva, ecc.); il costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo del prodotto certificato); costo per le analisi; costo per le verifiche ispettive aggiuntive.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Potranno essere riconosciute le spese per l'adesione a più sistemi di qualità riconosciuti, ai sensi del presente bando, di uno o più prodotti aziendali nel rispetto del massimale aziendale previsto di euro 3.000,00.

6.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese per l'adesione a sistemi la cui unica finalità sia quella di assicurare un più rigoroso controllo dell'osservanza dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale;
- i costi fissi sostenuti per la certificazione del metodo di produzione biologica;
- le spese per le analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- le spese per ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Ente di controllo;
- le spese relative a certificazioni di processo.

7. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

I soggetti che intendono partecipare al Bando, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto, devono provvedere:

1. alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it);
2. a delegare il tecnico incaricato alla compilazione di un elaborato tecnico-informatico su applicativo reso disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it, mediante la compilazione del modello di delega (**modello 1**) disponibile sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it), corredato anche dalla specifica autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al tecnico prescelto l'accesso al proprio fascicolo aziendale e la compilazione della domanda di aiuto.

Il Tecnico incaricato dalla ditta dovrà richiedere l'autorizzazione alla predisposizione dell'elaborato tecnico-informatico compilando l'apposito **modello 2** disponibile sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it) e inviandolo a mezzo fax o mail certificata all'ufficio di competenza.

L'accesso al portale SIAN e l'abilitazione ad operare nell'ambito del presente Bando sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo il **modello 3** e **modello 3a** disponibili sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it) da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica o a mezzo fax come specificato nello stesso.

Successivamente all'esecuzione delle operazioni di costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale potrà essere compilato sul portale regionale l'elaborato tecnico-informatico e solo a seguito dell'invio telematico dello stesso potrà essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN la domanda di aiuto caratterizzata dal profilo Ente: Ente Regione Puglia.

Si precisa che deve essere presentata unica domanda di aiuto, per un importo non superiore ad € 3.000,00, per tutto il periodo di impegno.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di aiuto, si stabilisce una procedura a **"bando aperto – stop and go"**.

In considerazione della specifica procedura di acquisizione delle domande di aiuto si precisa che il termine che sarà stabilito per ciascuna scadenza, compresa la prima, non potrà essere oggetto di proroga, fatto salvo il caso di malfunzionamento o interruzione dell'operatività del portale regionale o del portale SIAN nelle 72 ore precedenti il termine stabilito per ciascuna scadenza.

Si precisa che la partecipazione al bando nell'ambito di una apertura periodica e la collocazione della domanda presentata nella relativa graduatoria esclude la possibilità di presentare altra domanda di aiuto nelle eventuali successive aperture periodiche.

Ad ogni scadenza periodica si effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute, al fine di individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se riaprire il bando con una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura definitiva dello stesso.

A seguito del completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al presente bando si procederà, con specifico provvedimento, alla chiusura definitiva dello stesso ed alla relativa pubblicazione sul BURP e sul portale regionale del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it).

Eventuali domande di aiuto rilasciate o pervenute in forma cartacea al di fuori dei termini specificatamente fissati per ciascuna scadenza periodica, saranno ritenute irricevibili.

Il portale regionale, per la compilazione dell'elaborato tecnico informatico, ed il portale SIAN, per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto, saranno operativi per la prima apertura periodica a partire dal **25/07/2013**.

Si precisa che l'assistenza al sistema informatico (help desk) non sarà operativa nel periodo compreso tra il 3 e il 18 agosto 2013.

Il termine finale di operatività del portale regionale è fissato, per la prima apertura periodica alle ore 12,00 a.m. del 01/10/2013 mentre per il portale SIAN è fissato alle ore 12,00 a.m. del giorno 04/10/2013.

I tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN, utilizzando esclusivamente la procedura e la modulistica innanzi indicata, entro e non oltre il 10° giorno antecedente i termini stabiliti per la chiusura dell'operatività dei singoli portali per ciascuna scadenza periodica. Per la prima scadenza tale termine corrisponde al 20/09/2013 per il portale regionale e al 24/09/2013 per il portale SIAN.

La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 con tutta la documentazione indicata al successivo paragrafo 7.2 deve essere inserita in plico chiuso, che deve pervenire per la prima apertura periodica all'Ufficio Protocollo dell'Area Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Lungomare N. Sauro, n. 45/47 - 70121 BARI – Responsabile della Misura 132, **entro e non oltre le ore 12,00 a.m. del 10/10/2013**.

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

PSR PUGLIA 2007-2013 - MISURA 132**PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI AI SISTEMI DI QUALITA' ALIMENTARE****DITTA RICHIEDENTE:** _____**NON APRIRE**

Alla chiusura della prima scadenza periodica, in caso di ulteriore disponibilità finanziaria, si procederà alla riapertura del bando con le seguenti scadenze operative:

Il portale regionale, per la compilazione dell'elaborato tecnico informatico, ed il portale SIAN, per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto, saranno operativi per la seconda apertura periodica a partire dal **21/10/2013**.

Il termine finale di operatività del portale regionale è fissato, per la seconda apertura periodica è alle ore 12,00 a.m. del 18/11/2013 mentre per il portale SIAN è fissato alle ore 12,00 a.m. del giorno 25/11/2013.

I tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN, utilizzando esclusivamente la procedura e la modulistica innanzi indicata, entro e non oltre il 10° giorno antecedente i termini stabiliti per la chiusura dell'operatività dei singoli portali per ciascuna scadenza periodica. Per la seconda scadenza tale termine corrisponde al 08/11/2013 per il portale regionale e al 15/11/2013 per il portale SIAN.

La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con tutta la documentazione indicata al successivo paragrafo 7.2 deve essere inserita in plico chiuso, che deve pervenire per la seconda apertura periodica all'Ufficio Protocollo dell'Area Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Lungomare N. Sauro, n. 45/47 - 70121 BARI – Responsabile della Misura 132, **entro e non oltre le ore 12,00 a.m. del 29/11/2013** e riportante la dicitura su indicata.

7.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

Alla copia cartacea della domanda di aiuto, debitamente firmata in ogni sua parte e rilasciata su portale SIAN, deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. Copia cartacea dell'elaborato tecnico-informatico con dichiarazione sostitutiva di atto notorio timbrata e firmata dal tecnico incaricato. Tale elaborato tecnico-informatico deve riportare un piano finanziario relativo ai costi previsti per la certificazione e/o controllo autorizzato al quale è assoggettato o si intende assoggettare la produzione aziendale con indicazione dell'ente certificatore prescelto dal beneficiario e/o competente;
2. Attestazione di avvenuto invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico debitamente firmato dalla ditta richiedente e timbrato e firmato dal tecnico incaricato;
3. Copia del documento di identità in corso di validità del titolare della ditta richiedente così come riportato nella domanda di aiuto;

4. Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello Statuto nel caso di soggetto richiedente costituito in forma societaria e, ove pertinente, copia conforme del verbale dell'organo societario che approva l'iniziativa e delega il rappresentante legale ad inoltrare domanda di aiuto ai sensi della Misura 132 e a riscuotere il relativo aiuto pubblico;
5. Autodichiarazione del titolare della ditta richiedente secondo il **modello 4** disponibile sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it);
6. copia della richiesta di adesione al/i Sistema/i di Qualità per i soggetti ed i prodotti che aderiscono per la prima volta, ovvero copia della concessione d'uso del marchio per coloro che aderiscono al sistema di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità - Puglia" ovvero copia dell'attestato di assoggettamento/conformità/certificazione di prodotto rilasciata dall'Organismo di certificazione negli altri casi.
7. Copia dell'ultima dichiarazione di raccolta uve e produzione vino, relativamente al settore vitivinicolo, ove pertinente.

8. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

8.1 Verifica di ricevibilità

Saranno ritenute irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti già beneficiari della Misura 132 nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) e del Pacchetto Multimisura Giovani per un importo concesso pari ad € 3.000,00.

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancanza della domanda cartacea di aiuto o mancato rilascio nel portale SIAN della domanda di aiuto;
2. mancata sottoscrizione da parte del richiedente i benefici della copia cartacea della domanda di aiuto;
3. mancanza anche di uno solo dei documenti elencati al precedente paragrafo 7.2;
4. mancata sottoscrizione delle dichiarazioni indicate al punto 2 e 5 del paragrafo 7.2 e/o dell'elaborato tecnico-informatico e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al punto 1 del precedente paragrafo 7.2.

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente con raccomandata A/R e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

8.2 Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, riportati nella seguente tabella, sono stati approvati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2009.

Criteri di Selezione	Punteggio
Prima adesione ai sistemi di qualità	2
Adesione a più di un sistema di qualità tra quelli riconosciuti ai sensi dei Regolamenti: UE 510/2006; CE 1234/2007 modificato da Reg. CE 491/2009; Reg. CE 1698/2005; Reg. CE 834/2007 (*)	2
Biologico certificazione di prodotto (Reg. CE 834/2007)	2
DOP (Reg. CE 510/2006)	3
Altri prodotti regolamentati da scheda di misura (Reg. CE 510/2006)	1
Impresa che aderisce ad altri sistemi di certificazione (Reg. CE 1234/2007 modificato da Reg. CE 491/2009; Reg. CE 1698/2005)	1
IAP	1
Imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni	2
Imprenditore agricolo di sesso femminile	1

(*) Punteggio aggiuntivo a quello attribuibile per la partecipazione ad ogni singolo sistema di qualità

Il massimo punteggio attribuibile è di 12 punti.

A parità di punteggio verrà data priorità all'imprenditore più giovane.

Con riferimento a quanto riportato e dichiarato dal richiedente nell'elaborato tecnico-informatico inviato telematicamente in merito ai criteri di selezione delle domande sarà determinato, con esclusiva elaborazione informatica, il punteggio complessivo di ciascuna domanda e in base allo stesso sarà formulata una graduatoria regionale per tutte le domande ricevibili pervenute.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione e sarà pubblicata sul BURP e sul sito del PRS (www.svilupporurale.regione.puglia.it); la pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai titolari delle domande di aiuto dell'esito favorevole della ricevibilità, della posizione conseguita in graduatoria e del relativo punteggio nonché di ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti gli aiuti.

Con il medesimo provvedimento saranno individuate - in relazione alle specifiche risorse finanziarie disponibili - le domande di aiuto collocate nella graduatoria ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa.

8.3 Istruttoria tecnico-amministrativa

Per tutte le domande collocate nella graduatoria in posizione utile e ammesse all'istruttoria tecnico amministrativa si procederà all'espletamento della istruttoria tecnico-amministrativa che prevede la valutazione di merito di tutta la documentazione presentata e degli interventi proposti.

Detta istruttoria è finalizzata a definire l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, la determinazione della spesa ammissibile e il relativo aiuto pubblico.

L'istruttoria tecnico amministrativa comprenderà le seguenti verifiche:

- esame di merito della documentazione prodotta;

- verifica dei punteggi dichiarati nell'elaborato tecnico-informatico al fine della formulazione della graduatoria. In caso di non conformità dei dati dichiarati nell'elaborato tecnico-informatico che concorrono alla determinazione degli specifici punteggi di cui al paragrafo 8.2 "Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria" si procederà alla decurtazione dei punteggi non correttamente dichiarati e alla ricollocazione della domanda in graduatoria che potrà comportare, in relazione alla nuova posizione assunta, l'esclusione dall'ammissione all'istruttoria.

Con riferimento alle risorse finanziarie disponibili si procederà ad ammettere agli aiuti le domande per le quali l'istruttoria tecnico amministrativa ha avuto esito favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente.

8.4 Concessione del finanziamento

La concessione degli aiuti sarà effettuata con apposito provvedimento dirigenziale che verrà pubblicato sul sito regionale del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it); la pubblicazione sul sito regionale del PSR assume valore di comunicazione ai beneficiari sia della concessione degli aiuti che di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico.

Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: il quantitativo minimo del/i prodotto/i da certificare (secondo quanto indicato nel relativo elaborato tecnico-informatico), la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, il termine e le modalità per la realizzazione delle attività e di erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati a mezzo raccomandata A/R.

8.5 Ricorsi

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 BARI.

9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'aiuto concesso sarà erogato a seguito della presentazione di domande di pagamento (premio annuale) compilate su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea).

Il beneficiario, al fine di dimostrare la tracciabilità dei pagamenti effettuati, potrà utilizzare il conto corrente aziendale. Sono consentiti pagamenti mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile.

Non è ammesso il pagamento mediante contanti; eventuali pagamenti effettuati in detta forma saranno esclusi dagli aiuti.

Le domande di pagamento devono essere presentate secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione degli aiuti.

9.1 Domanda di pagamento del premio annuale

Le domande di pagamento del premio annuale devono essere presentate, stampate e rilasciate nel portale SIAN. La copia cartacea della domanda di pagamento, corredata della documentazione che sarà indicata nel provvedimento di concessione degli aiuti, dovrà pervenire all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – Responsabile della Misura 132 – entro e non oltre il quindicesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data del rilascio della stessa sul portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Si specifica che, essendo consentita l'erogazione di massimo due premi annuali, la seconda domanda di pagamento dovrà essere presentata in tempo utile per consentire l'erogazione dell'aiuto entro il termine finale di operatività del PSR Puglia 2007-2013.

10. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente con riferimento all'attività espletata. In particolare si evidenzia l'obbligo del rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal relativo Regolamento Regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009, nonché di quanto previsto in merito agli "indici di congruità" con la D.G.R. ,n. 2506 del 15/11/2011 "Valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria" e con l'ulteriore provvedimento di G.R. in corso di definizione.

Si riporta, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, il testo dell'art. 2:

Comma 1

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli

interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

Ulteriori impegni e obblighi a cui il beneficiario è tenuto ad ottemperare saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e comunicati allo stesso.

11. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dal bando e dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione della Misura, saranno applicate le riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalle schede di riduzione ed esclusione della presente misura.

12. RECESSO, RINUNCIA

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura.

Il recesso dagli impegni assunti con riferimento al provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate delle somme previste dalla normativa vigente e dalle procedura AGEA.

13. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti presso l'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Servizio Agricoltura – al Responsabile della Misura 132 – Rag. Domenico LAERA (tel./fax 080-5405225, e-mail: d.laera@regione.puglia.it), individuato quale responsabile del procedimento.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007- 2013 come revisionato secondo la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2012) 9700 del 19/12/2012- nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE P.S.R. PUGLIA 2007-2013 5 luglio 2013, n. 243

**P.S.R. Puglia 2007-2013. Asse I - Misura 133
"Attività di Informazione e Promozione".
Approvazione del Bando pubblico per la presen-
tazione delle domande di aiuto.**

Il giorno 5 luglio 2013, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali- in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base della proposta del Responsabile della Misura 133 "Attività di Informazione e Promozione" Domenico Laera e dell'istruttoria espletata dallo stesso dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005 recante: "Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regola-

mento n. 1698/2005;

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010 con la quale sono state approvate le modifiche al PSR 2007-2013 a seguito della Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Healt Check e Recovery Piane;

VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;